

INDICE

1 GENERALITÀ.....	1
2 DEFINIZIONI.....	1
3 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	2
4 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	4
5 CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.....	4
6 CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
7 MODIFICHE AI COMPONENTI.....	5
8 PUBBLICITA'.....	5
9 PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA	5
10 RISERVATEZZA.....	5
11 SOSPENSIONE DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
12 REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
13 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	6
14 RICORSI.....	7
15 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO.....	7
16 RESPONSABILITÀ.....	7
17 CONTROVERSIE LEGALI E ARBITRATO	7

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

1 GENERALITÀ

1.1

Il presente Regolamento illustra le procedure generali seguite da RINA per la valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego per i componenti ferroviari di interoperabilità oggetto della Direttiva 96/48/CE e del D. Lgs. 299 del 24 maggio 2001.

Il servizio di certificazione è aperto a tutti i Costruttori che ne facciano richiesta e non è condizionato dall'appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per tale servizio RINA adoterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

1.2

Le attività di ispezione e quelle relative alla certificazione di un prodotto sono espletate da RINA, secondo istruzioni che soddisfano rispettivamente i requisiti delle norme UNI CEI EN 45004, e 45011 come dettagliatamente descritto nel Manuale Qualità e documenti ad esso correlati.

1.3

L'ottenimento della certificazione viene evidenziato mediante il rilascio di Attestati che dichiarano la conformità di un componente alle STI, alle norme da esse richiamate ed alle norme indicate dagli interessati ed accettate da RINA.

1.4

In relazione al tipo di prodotto ed al relativo processo realizzativo, RINA predispone appositi "Schemi Particolari di Certificazione" per precisare modalità e procedure applicabili per la concessione della certificazione e per il relativo mantenimento.

1.5

Il Richiedente deve prendere le misure necessarie affinché il personale RINA possa eseguire le eventuali visite in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dal personale RINA o da altre persone agenti per conto dello stesso, il Richiedente assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il personale RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale del Richiedente.

1.6

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture può richiedere la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche ispettive effettuate dal RINA presso i Costruttori o presso i laboratori utilizzati per le prove, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi alle norme applicabili.

La partecipazione di tali osservatori sarà previamente concordata tra il RINA e i Costruttori.

2 DEFINIZIONI

2.1

Interoperabilità: la capacità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni ad alta velocità fornendo prestazioni coerenti con l'insieme delle condizioni regolamentari, tecniche e operative che devono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali.

2.2

Sottosistema: il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso, ai sensi dell'allegato II al D. Lgs. 299/2001, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale che devono possedere i requisiti di cui all'allegato III dello stesso D. Lgs..

2.3

Componente di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

2.4

Costruttore: ogni soggetto, responsabile della distribuzione commerciale di un componente di interoperabilità nella Comunità Europea, tenuto al rilascio della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego di cui all'allegato IV al D. Lgs. 299/2001.

2.5

Richiedente: è il Costruttore che richiede a RINA il rilascio di un attestato per un componente di interoperabilità.

2.6

Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni prescritte nell'allegato III alla Direttiva 96/48/CE che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, dai relativi sottosistemi e componenti di interoperabilità.

2.7

Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI): le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali, definendo relazioni funzionali reciproche necessarie tra i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e assicurando la coerenza di quest'ultimo. Tali specifiche sono elaborate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva 96/48/CE, dall'organismo comune rappresentativo, su mandato della Commissione. In mancanza delle predette STI si fa riferimento alla

vigente normativa nazionale.

2.8

Organismo o Ente Notificato: organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o a istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi.

2.9

Certificazione: è la procedura attraverso la quale una terza parte, ad esempio un organismo notificato, verifica che un prodotto è conforme a specifici requisiti, fornendo una dichiarazione scritta sull'esito positivo di tale verifica.

2.10

Attestato: è una dichiarazione scritta che una terza parte produce per attestare il completamento con esito positivo di una certificazione.

2.11

Dichiarazione CE di conformità: è la dichiarazione che il Costruttore emette, sotto la sua esclusiva responsabilità e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, e che attesta che un determinato componente d'interoperabilità è conforme ad una o più specifiche europee.

2.12

Dichiarazione CE di idoneità all'impiego: è la dichiarazione che il Costruttore emette, sotto la sua esclusiva responsabilità e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, e che attesta che un determinato componente d'interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, è abile a fornire e mantenere requisiti e prestazioni identificati dalle specifiche tecniche a carattere funzionale che il componente deve rispettare.

2.13

Schema Particolare di Certificazione: è un sistema di regole operative e di gestione per eseguire la certificazione di uno specifico prodotto al quale si applicano le stesse norme e la stessa procedura di verifica.

Per ogni altro termine usato nel presente documento, si applicano le definizioni della Norma UNI CEI EN 45020.

3 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

3.1 Richiesta

3.1.1

Il Richiedente deve presentare a RINA apposita domanda per ottenere il rilascio di una attestazione per un componente come da fac-simile riportato nell'Allegato 1.

3.1.2

Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- Nome del Richiedente ed indirizzo della sua sede;
- Stabilimento/i di produzione del componente;
- Numeri di telefono, telefax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- Nome della persona responsabile per i rapporti con RINA;
- Descrizione del componente oggetto di certificazione;
- L'indicazione dei moduli da applicare, come definiti nella Decisione 93/465/CE e nella STI di riferimento;
- Documenti normativi di riferimento per il componente.

3.1.3

Nella domanda deve essere dichiarato che il Richiedente si impegna a:

- rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- dare la necessaria assistenza a tecnici RINA durante le verifiche ispettive;
- pagare le parcelle relative ai diritti ed alle spese per l'attività di certificazione, indipendentemente dall'esito degli accertamenti effettuati da RINA.

3.1.4

Alla domanda sono inoltre allegati i documenti previsti dallo Schema Particolare di Certificazione per il modulo prescelto, e dalle norme applicabili. In generale, la documentazione fornita deve permettere la comprensione del progetto, costruzione, installazione e funzionamento operativo del sottosistema, ed essere sufficiente per verificare la conformità del sottosistema ai requisiti della STI.

3.2

Al ricevimento della domanda e dei relativi allegati, e dopo il loro esame preliminare per verificarne la completezza, RINA comunica al Richiedente le sue decisioni in merito e fornisce le informazioni necessarie per il proseguimento della pratica di certificazione.

3.3 Accertamenti per la certificazione

3.3.1

La documentazione allegata alla domanda viene valutata per verificarne la conformità alle disposizioni del presente Regolamento e degli Schemi Particolari di Certificazione applicabili.

3.3.2

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informato il Richiedente e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

3.3.3

A seguito dell'esito positivo della valutazione, RINA comunica al Richiedente il nome del tecnico responsabile della conduzione della pratica di certificazione; il Richiedente potrà fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

3.3.4

Gli accertamenti da parte di RINA sono definiti nello Schema Particolare di Certificazione in relazione alle modalità di applicazione dei moduli definiti nella Decisione 93/465/CE e nella STI di riferimento.

3.3.5

Se a giudizio di RINA non sono soddisfatte tutte le condizioni per l'ottenimento della certificazione, viene inviato al Richiedente un rapporto nel quale sono indicate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate che il Richiedente deve eliminare o correggere, con l'indicazione del tempo entro il quale compiere l'azione.

3.3.6

Qualora il Richiedente non abbia provveduto entro il tempo determinato ad eliminare o correggere le non conformità riscontrate, RINA comunicherà al Richiedente il diniego dalla richiesta.

3.3.7

Una volta che sia stato provveduto, entro il tempo determinato, ad eliminare o a correggere le non conformità riscontrate, RINA ripeterà gli accertamenti di cui sopra con l'estensione ritenuta necessaria.

3.3.8

A buon esito degli accertamenti di cui ai punti precedenti, per i componenti oggetto della domanda, viene rilasciato un attestato secondo le modalità indicate nel successivo Capitolo 4.

La forma ed i contenuti dell'Attestato sono dettagliati nello specifico Schema Particolare di Certificazione applicabile.

3.4 Valutazione del Sistema di Qualità Aziendale

Qualora sia richiesta l'applicazione di un modulo che include l'approvazione preventiva del Sistema di Qualità Aziendale del Richiedente e la sua sorveglianza, RINA opererà come previsto dallo Schema Particolare di Certificazione per il modulo in oggetto.

3.5 Verifiche e prove

Le procedure di valutazione effettuate da RINA si riferiscono ai moduli definiti nella decisione 93/465/CE secondo le modalità indicate nelle STI, ove applicabili. In mancanza delle STI saranno applicate le norme e specifiche indicate dall'amministrazione competente.

Le differenti procedure di certificazione applicabili indicate nel seguito del presente documento sono ulteriormente dettagliate nei documenti relativi agli Schemi Particolari di Certificazione, in funzione del modulo di verifica selezionato dal Richiedente ed in

accordo a quanto indicato nella STI di riferimento.

3.5.1 Esame del progetto

Le specifiche e, se necessario, il progetto del componente per il quale è stata richiesta la certificazione devono essere sottoposti al preventivo esame di RINA, per la verifica della conformità ai documenti normativi di riferimento.

Il Richiedente deve presentare a RINA i documenti che saranno giudicati rilevanti ai fini della valutazione della corretta fabbricazione dei componenti.

In generale, per quanto applicabile, devono essere presentati a RINA i documenti di cui ai seguenti commi, nel numero di copie e nel dettaglio richiesti in ogni singolo caso:

- a) Disegni costruttivi;
- b) Note di calcolo;
- c) Rapporti di prova effettuati presso laboratori;
- d) Procedure di fabbricazione;
- e) Procedure di controllo e di prova;
- f) Piani di controllo della qualità;
- g) Altri documenti giudicati necessari da RINA.

La rispondenza del componente e delle relative modalità di realizzazione sarà verificata in occasione di una apposita visita allo stabilimento.

3.5.2 Prove di Tipo

3.5.2.1

Campioni rappresentativi della produzione devono essere sottoposti alle prove ed agli accertamenti ritenuti necessari, ai fini di verificare la completa conformità del componente al documento normativo di riferimento.

Sui campioni devono, in particolare, essere eseguite le prove e gli accertamenti richiesti dai documenti normativi di riferimento, nel numero e con le modalità richieste.

3.5.2.2

Un dettagliato programma delle prove di Tipo, qualora non sia già definito dalla normativa di riferimento, deve essere preparato dal Richiedente e sottoposto all'approvazione di RINA.

3.5.2.3

I campioni da sottoporre alle prove devono, di regola, essere prelevati, a scelta di RINA, dalla normale produzione.

3.5.2.4

Eventuali campioni prototipo, appositamente fabbricati per le prove, devono essere costruiti con gli stessi mezzi e montati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione. RINA si riserva di effettuare una sorveglianza durante la costruzione di detti campioni prototipo. Alcune prove, a giudizio di RINA, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione, ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

Qualora determinati componenti non possano essere realizzati a titolo prototipale per le necessarie

prove, e quando ammesso dalle STI di riferimento, RINA potrà prendere in considerazione la possibilità di valutare la conformità del componente, per quanto riguarda gli aspetti connessi alle prove stesse, tramite verifiche di calcoli progettuali redatti da personale debitamente qualificato.

3.5.2.5

Le prove dovranno essere eseguite (a spese del Richiedente) presso un laboratorio indipendente, il cui sistema qualità sia conforme alla norma EN 45001 per lo specifico settore merceologico, o presso il laboratorio dello stesso Richiedente, previo accertamento, da parte di RINA, che quest'ultimo sia qualificato ad eseguire le prove previste.

Le prove presso il laboratorio del Richiedente saranno effettuate alla presenza dei tecnici RINA.

Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio accreditato, RINA si riserva di partecipare o meno alla preparazione e/o esecuzione delle prove.

3.5.2.6

In funzione del modulo prescelto, le prove potranno essere effettuate da RINA presso laboratori qualificati ovvero essere direttamente eseguite nei laboratori del Richiedente con la supervisione di tecnici RINA.

3.5.3 Verifiche sulla produzione di serie

3.5.3.1

La produzione di serie è coinvolta quando il Richiedente deve assicurare la conformità dei componenti al tipo.

3.5.4

La verifica può essere svolta su tutti i componenti prodotti oppure su un campione statistico.

In entrambe le situazioni, i componenti selezionati dovranno essere disponibili per verificare la conformità ai requisiti della STI relativa e per essere sottoposti a eventuali prove.

4 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

A buon esito degli accertamenti di cui al capitolo 3 del presente documento, RINA rilascia apposita certificazione in accordo al tipo di componente, della richiesta effettuata e della normativa di riferimento.

4.1

Per la certificazione dei componenti di interoperabilità, secondo la Direttiva 96/48/CE e il D. Lgs. 299 del 24 maggio 2001, gli attestati dichiarano:

- la conformità del Tipo alle specifiche tecniche relative (modulo B);
- la conformità del progetto alla STI relativa (modulo H2);
- l'approvazione del Sistema di Qualità Aziendale (modulo H2);
- la conformità della produzione al Tipo (modulo D, F);

- l'idoneità all'impiego del componente, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate (modulo V).

4.2

RINA, ove previsto dalla STI di riferimento, predispone la documentazione tecnica di accompagnamento agli attestati rilasciati.

5 CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

5.1

Durante il periodo di validità della certificazione, il Costruttore, a cui RINA ha rilasciato un attestato, si impegna a mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

Il Costruttore è pienamente responsabile della sostanziale corrispondenza del componente ai rispettivi campioni sottoposti alle prove di cui al punto 3.5.

5.2

Durante il periodo di validità, il Costruttore deve effettuare sulla produzione tutte le prove prescritte dai documenti normativi di riferimento secondo modalità e frequenze previamente concordate con RINA.

5.3

Durante il suddetto periodo, il Costruttore deve conservare a disposizione dei tecnici RINA il campione od i campioni che sono stati sottoposti alle prove. RINA può autorizzare la vendita di questi campioni qualora venga conservata un'idonea documentazione relativa ad essi, atta a permettere, a giudizio di RINA stesso, in ogni momento e circostanza, la verifica della conformità della produzione di serie al campione od ai campioni sottoposti alle prove.

5.4

I controlli sulla produzione vengono effettuati periodicamente e/o casualmente, a giudizio di RINA ed in accordo con quanto richiesto dagli Schemi Particolari di Certificazione, mediante prove su campioni del componente prelevati dalla linea di produzione, sia allo stato finito che semilavorato, dal magazzino o, se del caso, dal commercio; a tale scopo il Costruttore deve autorizzare RINA al prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione della sorveglianza suddetta.

5.5

RINA si riserva inoltre di effettuare verifiche ispettive supplementari presso il Costruttore nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla rispondenza del componente certificato ai requisiti della norma di riferimento.

5.6

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici RINA il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi dello stabilimento di produzione del componente certificato.

5.7

Il Costruttore deve mantenere una registrazione degli eventuali reclami inerenti ai componenti certificati e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, e deve mantenerle a disposizione dei tecnici RINA.

6 CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

6.1

Il Costruttore, a cui RINA abbia rilasciato un attestato, che desideri estendere la certificazione ad altri componenti fabbricati nello stesso stabilimento o per componenti già certificati ma da realizzare in altro stabilimento o per modifiche alla famiglia di prodotto a cui il componente appartiene, deve presentare apposita richiesta come da fac-simile riportato nell'Allegato 1, indicando gli estremi dell'attestato in oggetto.

6.2

RINA effettua gli accertamenti ritenuti necessari e se i loro risultati sono soddisfacenti rilascia l'estensione della certificazione richiesta.

7 MODIFICHE AI COMPONENTI

7.1

Il Costruttore, a cui RINA ha rilasciato un attestato, deve comunicare a RINA ogni modifica che ha intenzione di apportare ad un componente per il quale ha ottenuto la certificazione.

7.2

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del componente ai documenti normativi di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, di verifiche già eseguite durante la fase di certificazione.

7.3

A seguito degli accertamenti, RINA può estendere ai componenti modificati la validità delle pertinenti certificazioni.

7.4

Il Costruttore non può utilizzare la certificazione RINA per i componenti modificati finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di RINA.

RINA si impegna a comunicare al Costruttore per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

8 PUBBLICITA'

8.1

Il Costruttore ha la facoltà di rendere di pubblico dominio il fatto di avere ottenuto la certificazione da RINA.

8.2

La pubblicità deve essere veritiera e non deve dar luogo a dubbi o false interpretazioni sul tipo, sulle caratteristiche e sulle prestazioni dei componenti interessati. Deve inoltre essere redatta in modo da evitare malintesi tra componenti certificati e non certificati.

8.3

Su richiesta RINA rende note ad altri enti notificati i nomi dei Costruttori e le indicazioni relative ai componenti per i quali è stata concessa la certificazione. I casi di sospensione e revoca della certificazione sono sempre comunicati agli altri Organismi Notificati.

8.4

Nell'utilizzo dell'Attestato rilasciato da RINA, il Costruttore deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa ad altri tipi o linee di prodotti od unità produttive non rientranti tra quelle coperte dalla certificazione.

9 PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA

RINA emetterà e terrà aggiornato l'elenco delle organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione.

Tale elenco conterrà almeno le seguenti informazioni:

- Ragione sociale dell'organizzazione;
- Sottosistema oggetto della certificazione;
- Data di scadenza dell'Attestato.

10 RISERVATEZZA

10.1

RINA garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti di proprietà del Richiedente di cui il suo personale può venire a conoscenza durante i rapporti con lo stesso, e di tutte le comunicazioni tra RINA ed il Richiedente.

11 SOSPENSIONE DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

11.1

Per giustificati motivi RINA può sospendere la validità della certificazione rilasciata.

11.2

In particolare, ma non esclusivamente, la sospensione, per un determinato periodo, può avvenire nei seguenti casi:

- a) qualora, a seguito di accertamenti eseguiti da RINA, risulti una non conformità dei componenti ai campioni sottoposti alle prove, sempre che tale non conformità non sia di natura tale da esigere l'immediata revoca della certificazione;
- b) nel caso di utilizzo del componente in maniera non conforme ai requisiti stabiliti dalle STI, ma in modo non rilevante per il rispetto dei requisiti essenziali;
- c) nel caso si vengano a creare requisiti, derivanti dalla revisione delle STI, tali da variare le condizioni di validità di una certificazione.
- d) su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 96/48/CE nel caso in cui un componente d'interoperabilità, munito della dichiarazione "CE" di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali.
- e) qualora il Costruttore usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta.

11.3

RINA notifica per iscritto la sua decisione al Costruttore, indicando, se del caso, il periodo entro il quale deve provvedere ad intraprendere le azioni correttive necessarie per il ripristino della validità della certificazione.

Copia della comunicazione viene inviata all'autorità competente, rappresentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

11.4

Nel caso il Costruttore intenda sospendere la certificazione, invia a RINA per iscritto una richiesta di sospensione, indicandone i motivi ed il periodo per il quale è richiesta la sospensione.

RINA, verificata la validità dei motivi indicati come causa della richiesta di sospensione, comunica al Costruttore l'accettazione della richiesta di sospensione e la conferma del periodo di sospensione.

11.5

La certificazione è ripristinata in seguito all'accertamento della cessazione delle condizioni che hanno portato alla sospensione. L'estensione degli accertamenti può comprendere una verifica ispettiva, per accertare che le eventuali deficienze riscontrate siano state eliminate e sia ripristinata la conformità alle norme di riferimento.

11.6

Al Costruttore, per tutto il periodo della sospensione, non è consentito l'uso della certificazione sui componenti interessati.

11.7

Il periodo massimo di sospensione è di 180 giorni. Nel caso in cui non siano state eliminate le condizioni che hanno portato alla sospensione entro tale periodo, si applica la procedura di revoca.

12 REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

12.1

La validità della certificazione rilasciata può essere revocata per inadempienze gravi.

12.2

In particolare, ma non esclusivamente, la revoca può avvenire nei seguenti casi:

- a) nel caso di una rilevante non conformità alle norme constatate a seguito di accertamenti eseguiti;
- b) nel caso di inerzia o di inadeguati provvedimenti a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- c) quando, a seguito di sospensione della certificazione, sia omesso di adottare i provvedimenti riparatori richiesti da RINA entro 15 giorni dalla richiesta;
- d) nel caso di mancato rispetto, da parte del Costruttore, delle condizioni economico-finanziarie stabilite nel contratto stipulato con RINA;
- e) nel caso venga a mancare in maniera rilevante la conformità ai requisiti essenziali, con particolare riferimento alla sicurezza;
- f) quando siano intervenute modifiche alle norme e/o alle prescrizioni applicabili ed il Costruttore non ritenga o non sia in grado di adeguarsi alla nuova normativa;
- g) quando il componente non venga più fabbricato.

12.3

La revoca della validità è notificata per iscritto al Costruttore con la richiesta di restituzione dell'Attestato di conformità e da luogo all'impossibilità di utilizzare la certificazione sui componenti interessati prescrivendo, se del caso, anche le azioni che il Costruttore deve intraprendere per i componenti già in magazzino od in commercio.

12.4

RINA provvede ad informare della revoca l'autorità competente, rappresentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

12.5

Il Costruttore a cui sia stata revocata la certificazione potrà presentare una nuova richiesta di certificazione dopo 180 giorni dalla revoca.

13 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

13.1

Il Costruttore, a cui RINA ha rilasciato un attestato, può presentare a RINA richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i componenti per i quali aveva ottenuto la certificazione, a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi.

Nel caso di rinuncia parziale, RINA aggiornerà la certificazione emessa escludendo i componenti oggetto della rinuncia stessa.

Nel caso di rinuncia estesa a tutti i componenti sotto certificazione, RINA ritirerà tutta la certificazione

In entrambi i casi, RINA notifica per iscritto la sua decisione al Costruttore, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che il Costruttore stesso deve intraprendere per i componenti già fabbricati.

14 RICORSI

14.1

Il Costruttore può fare ricorso contro decisioni di RINA, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione in oggetto.

14.2

RINA esaminerà il ricorso entro 60 giorni dalla sua presentazione.

14.3

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Costruttore salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

15 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

15.1

RINA notificherà ai Costruttori interessati le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi ed ai propri Regolamenti applicabili a componenti che siano stati oggetto di processi di certificazione.

15.2

Considerate le implicazioni delle modifiche, principalmente gli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale un determinato fabbricante od un determinato componente, RINA stabilirà la data entro la quale i componenti dovranno essere adeguati ai nuovi documenti normativi.

15.3

Entro la data stabilita da RINA dovranno essere effettuate, su un prototipo e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e prove ritenute necessarie da RINA per verificare la conformità alla nuova normativa.

15.4

Ad esito positivo degli accertamenti, RINA rilascerà un nuovo Attestato, modificato come appropriato per citare i nuovi documenti normativi.

15.5

Qualora il Costruttore non provveda entro il termine stabilito ad adeguare i componenti ai nuovi documenti normativi di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti, verrà revocata la certificazione di quel determinato componente.

15.6

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi di riferimento aventi carattere volontario, il Costruttore deve darne notifica a RINA prima dell'applicazione alla fabbricazione dei componenti; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dal Costruttore stesso.

16 RESPONSABILITÀ

Il Costruttore è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti di terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, inclusi la produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo e smaltimento dei componenti di cui al presente Regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo.

17 CONTROVERSIE LEGALI E ARBITRATO

17.1

Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 17.8 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.

17.2

In caso di controversia, la parte istante provvederà a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che sarà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvederà allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio.

17.3

I due arbitri nominati dovranno procedere alla nomina del terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

17.4

Il Collegio avrà sede a Genova e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto.

17.5

Gli arbitri regoleranno essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del

principio contraddittorio.

17.6

Il lodo dovrà essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salve proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.

17.7

La decisione degli arbitri avrà efficacia vincolante fra le parti.

17.8

Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al presente Regolamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Genova.

Allegato 1 - FAC-SIMILE DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE			
COSTRUTTORE			
Ragione Sociale			
Indirizzo Sede			
Persona riferimento			
Partita IVA	Telefono	Fax	E-Mail
STABILIMENTO (se diverso dalla Sede) (Nel caso di più stabilimenti produttivi, allegarne la lista)			
Denominazione			
Indirizzo			
Persona riferimento			
	Telefono	Fax	E-Mail
COMPONENTI PER I QUALI VIENE RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE (tipo di componente e denominazione commerciale)			
TIPO DI CERTIFICAZIONE			
Modulo B	<input type="checkbox"/>	Luogo e modalità di rilascio del Tipo: _____	
Modulo D	<input type="checkbox"/>		
Modulo F	<input type="checkbox"/>		
Modulo H2 - verifica SQA	<input type="checkbox"/>	Modulo H2 - esame del progetto	<input type="checkbox"/>
Modulo V	<input type="checkbox"/>		
DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO			

Il **Costruttore** si impegna a:

- rispettare le disposizioni contenute nel "Regolamento per la Certificazione di Componenti per l'Interoperabilità Ferroviaria" e nello specifico Schema Particolare di Certificazione applicato;
- dare la necessaria assistenza ai tecnici RINA durante le visite ispettive;
- rispettare le condizioni economiche definite nel documento RINA n. del del quale il presente modulo costituisce parte integrante;
- corrispondere a RINA i diritti relativi all'attività di certificazione e rimborsare le spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui la procedura di certificazione non si concluda con il rilascio dell'Attestato.

Il **Costruttore** dichiara di non avere rivolto analoga richiesta di certificazione ad altri enti notificati.

Allegati: (elencare allegati alla presente domanda)

In relazione alle disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n. 675, riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", si autorizza RINA S.p.A., per quanto possa occorrere, al trattamento dei dati dell'Azienda come da informativa allegata ex Art. 10 L. 657/96 che si dichiara di aver ricevuto.

Timbro e Firma

_____, il _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il richiedente dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti clausole del "Regolamento per la Certificazione di Componenti per l'Interoperabilità Ferroviaria": 1.5 (GENERALITÀ), 5 (CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE), 11 (SOSPENSIONE DELLA

Allegato 1 - FAC-SIMILE DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE), 12 (REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE), 14 (RICORSI), 15 (MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO), 16 (RESPONSABILITÀ), 17 (CONTROVERSIE LEGALI E ARBITRATO)

Timbro e Firma

_____, il _____

Allegato alla Richiesta di Certificazione
di sottosistemi e componenti per l'interoperabilità ferroviaria

- Informativa sul trattamento dei dati personali -

In relazione alle disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n. 675, riguardante la "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*", il Richiedente viene informato che detto trattamento potrà avvenire anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e sarà comunque effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati in questione potranno essere:

- a) utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o l'esecuzione del contratto;
- b) comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto del RINA (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi, ricerche di mercato);
- c) comunicati ad istituti bancari, per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
- d) comunicati ad enti, consorzi o associazioni aventi la finalità di tutela del credito;
- e) comunicati agli enti di accreditamento ed alle associazioni o altri organismi cui il RINA aderisce (quali IACS, SINCERT, CISQ e altri), nell'ambito degli obblighi del RINA nei confronti dei medesimi, anche ai fini dell'inserimento nelle relative pubblicazioni e successiva diffusione cartacea e/o elettronica;
- f) diffusi nell'ambito delle pubblicazioni del RINA (quali il Libro Registro, il Registro delle Aziende Certificate, dei Prodotti Certificati e altre) nonché attraverso il sito Internet del RINA;
- g) utilizzati per informare il cliente circa le attività ed iniziative commerciali del RINA e delle sue controllate in tema di certificazione e formazione;
- h) comunicati a soggetti facenti parte del gruppo RINA, ai fini dell'invio al richiedente di informazioni sulle attività ed iniziative commerciali degli stessi, svolte in tema di certificazione e formazione;
- i) utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla legge.

Il conferimento e l'autorizzazione al trattamento per le finalità di cui alle lettere da (a) ad (f) ed alla lettera (i) deve ritenersi necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto ed il suo diniego impedirebbe la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il conferimento e l'autorizzazione al trattamento per le finalità di cui alle lettere (g) ed (h), ha invece carattere facoltativo ed il richiedente, fermo restando il consenso qui accordato, potrà revocare detta autorizzazione in qualsiasi momento mediante dichiarazione espressa.

In relazione ai predetti trattamenti e fatto salvo quanto precede, sarà comunque facoltà del richiedente esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/96 tra cui, in particolare, ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fare opposizione a trattamenti di dati illegittimi o effettuati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva.

Il richiedente viene infine informato e prende atto che il responsabile del trattamento dei dati designato dal RINA è il Direttore Amministrativo.